

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il giorno **13 ottobre 2023** nella sede dell'Azienda Forestale Trento - Sopramonte a Trento, in via del Maso Smalz n. 3, sono presenti:

1. **dott. Maurizio Fraizingher**, Direttore dell'Azienda, nato a Levico Terme il 24.09.1963, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione aziendale che rappresenta,
2. **signor Alessio Giovannini** nato a Trento il 13/09/1998, residente a Trento, in via Per Villamontagna, n. 15 che agisce in nome e per conto proprio.

Art. 1

L'Azienda Forestale Trento – Sopramonte, rappresentata dal sopraccitato Direttore, in esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. 40 di data 12 ottobre 2023 intende instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come precisato nella deliberazione suddetta.

Art. 2

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con il signor **Alessio Giovannini** avrà inizio il **16 ottobre 2023**.

Il dipendente è inquadrato nella figura professionale di Custode forestale - categoria C – livello Base 1^a posizione retributiva.

Art. 3

L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore, articolato su 6 giorni settimanali.

Art. 4

Al soprannominato, viene corrisposto il trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge previsto per la categoria C livello Base – prima posizione retributiva e precisamente:

• stipendio	Euro 15.420,00
• assegno	Euro 2.424,00
• indennità integrativa speciale	Euro 6.371,01
• indennità di vigilanza senza PS	Euro 1.400,00
• indennità vacanza contrattuale	Euro 121,40
• oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge ed eventuali prestazioni straordinarie.	

Verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se e in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge.

La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 27 di ogni mese; la tredicesima mensilità è corrisposta, unitamente allo stipendio, il giorno 19 del mese di dicembre.

Art. 5

L'ammontare dello stipendio verrà adeguato alle variazioni che saranno apportate al trattamento economico iniziale a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per i dipendenti del comparto autonomie locali.

Art. 6

La sede di lavoro è nell'ambito del Comune di Trento.

L'amministrazione aziendale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente anche fuori della sede di servizio. In tal caso al dipendente verrà corrisposta, in alternativa al rimborso del pasto, una somma forfetaria nella misura e con le modalità previste dal CCPL vigente, sempre ch , in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

Art. 7

L'amministrazione aziendale provveder  all'iscrizione del dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Le mansioni che saranno affidate alla cura del signor Alessio Giovannini saranno stabilite dal Dirigente, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, cos  come delineati nella declaratoria di categoria prevista dal CCPL 08.03.2000 e ss. mm..

Art. 9

Il periodo di prova   di sei mesi per le figure professionali della categoria C base; nella prima met  del periodo di prova ciascuna delle parti pu  recedere dal rapporto in qualsiasi momento con un preavviso di dieci giorni.

Il periodo di prova non pu  essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 10

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 36 giornate lavorative; nell'anno di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie   determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e sono da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 11

Come disciplinato dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso o con

corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso. Per il personale inquadrato nella Categoria C base il termine di preavviso è di tre mesi.
In caso di dimissioni del dipendente i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

Art. 12

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nei tempi vigenti.

Art. 13

Il dipendente è incaricato del trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni svolte sotto la diretta autorità del Dirigente e attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Art. 14

Il dipendente dichiara di aver ricevuto copia del vigente codice di comportamento.

Art. 15

Il presente contratto è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Trento, 13/10/2023

IL DIPENDENTE

IL DIRETTORE

Il signor **Alessio Giovannini**, con la sottoscrizione del presente contratto, in qualità di pubblico dipendente, si impegna ad osservare la Costituzione, lo Statuto della Regione Trentino Alto - Adige, le leggi dello Stato, della regione, della Provincia autonoma di Trento e lo statuto dell'Azienda e a confermare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, diligenza e imparzialità nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività.

Trento, li

IL DIPENDENTE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 12/10/2023 06:53:39

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562